

AMBITO TERRITORIALE B05  
Morcone Ente Capofila

**"REGOLAMENTO RELATIVO AI CRITERI DI SCELTA PER  
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI"**

*art.10 comma 2 lettera e), punto 1) L.R. 11/2007.*

Approvato con Verbale di C.I. n.19 del 10.12.2016

**Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente **"REGOLAMENTO RELATIVO AI CRITERI DI SCELTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI"**, in esecuzione di quanto disposto dalla Legge Regionale n.11/2007 art.10 comma 2 lettera e, costituisce formale recepimento delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)"*.

**ART. 2 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

Le procedure di affidamento possono essere aperte e ristrette così come previste dal D. Lgs. n.50/2016.

Al fine dell'aggiudicazione dei servizi sociali è fatto divieto di ricorrere al criterio del massimo ribasso, restando applicabile il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa (D. Lgs. n.50/2016, art.95).

**ART. 3 - ORGANISMI DEL TERZO SETTORE**

Ai fini dell'affidamento in gestione dei servizi sociali, si considerano soggetti del terzo settore, ai sensi della L. 328/2000 e del DPCM 30 Marzo 2001 e s.m.e i.:

Gli organismi della cooperazione:

- Le cooperative sociali;
- Le associazioni e gli enti di promozione sociale;

- Le fondazioni;
- Gli enti di patronato;
- Altri soggetti sociali senza scopo di lucro;
- Le organizzazioni di volontariato.

#### ART. 4 - ALTRI SOGGETTI

Laddove si ammettano alle procedure concorsuali per l'affidamento in gestione dei servizi altri soggetti privati, si applicano le condizioni ed i criteri espressi nel presente regolamento e secondo la vigente normativa.

#### ART. 5 - ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Ai sensi della L. 266/91, non si può prevedere per le organizzazioni di volontariato la configurazione di rapporti di esternalizzazione, ma esclusivamente un affiancamento ai servizi di rete, tale da consentire forme documentate di rimborso spese, escludendo contratti di appalto.

E' comunque obbligatoria l'iscrizione all'albo regionale del volontariato per le attività in cui siano coinvolte associazioni di volontariato.

#### ART.6 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi sociali, si terrà conto dei requisiti di ammissibilità previsti dal D. Lgs. n.50/2016.

#### ART. 7 - VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte saranno valutate utilizzando i criteri e i punteggi nei limiti di seguito indicati, con l'inserimento di criteri premiali per l'accesso dei soggetti a prevalente rappresentanza femminile alla gestione dei servizi, e con il criterio di aggiudicazione secondo l'art.95 del D.Lgs. n.50/2016 (**offerta economicamente più vantaggiosa**)

Si precisa che il punteggio complessivo dovrà totalizzare sempre punti 100:

QUALITA' ECONOMICA	PUNTI MIN 12 - MAX 42
QUALITA' ORGANIZZATIVA	PUNTI MIN 16 – MAX 46
QUALITA' DEL SERVIZIO	PUNTI MIN 42 – MAX 72

#### ART. 8 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente.

#### ART. 9 – DURATA

Il presente regolamento dura fino alla conclusione dei servizi e degli interventi programmati nel Piano di Zona triennale di attuazione del III° Piano Sociale Regionale.